



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 agosto 2023
(OR. en)

12453/23

PECHE 323
DELECT 121

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 agosto 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 5540 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 22.8.2023 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 5540 final.

All.: C(2023) 5540 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.8.2023
C(2023) 5540 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.8.2023

**che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio
precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali
nel Mar Mediterraneo occidentale**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca ("PCP") è la progressiva eliminazione dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile delle risorse e sulla redditività economica delle attività di pesca. L'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le altre specie. La PCP prevede inoltre una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

L'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013¹ prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrino alti tassi di sopravvivenza. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede esenzioni specifiche per meccanismi di flessibilità o esenzioni de minimis qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività o per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali.

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione² ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Tale regolamento è stato modificato dai regolamenti delegati (UE) 2018/153³, (UE) 2018/2036⁴ e (UE) 2020/4 della Commissione⁵ al fine di includervi ulteriori esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza e di prorogare l'applicazione del piano temporaneo in materia di rigetti fino al 31 dicembre 2021.

Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è entrato in vigore il 16 luglio 2019. L'articolo 14 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le modalità dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco sulla base di una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione nelle attività di pesca in questione nel Mar Mediterraneo occidentale.

Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, entrato in vigore il 27 novembre

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 27).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione, del 29 agosto 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 2 del 6.1.2020, pag. 5).

⁶ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

2021, ha integrato il regolamento (UE) 2019/1022 istituendo esenzioni dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Ha inoltre istituito un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza fino al 31 dicembre 2022 per tre specie di bivalvi: vongole (*Venus* spp.), vongole (*Venerupis* spp.) e cappasanta (*Pecten jacobaeus*). Il regolamento delegato (UE) 2022/2288⁷ ha prorogato l'esenzione fino al 31 dicembre 2023 per le vongole (*Venerupis* spp.) e la cappasanta e fino al 31 dicembre 2024 per le vongole (*Venus* spp.).

Il 3 maggio 2023 la Francia, l'Italia e la Spagna ("gruppo ad alto livello Pescamed") hanno presentato una raccomandazione comune iniziale per la proroga, per alcune specie, delle esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza e delle esenzioni de minimis.

Le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza incluse nella raccomandazione comune iniziale erano le seguenti:

- occhialone (*Pagellus bogaraveo*),
- astice (*Homarus gammarus*),
- aragosta (*Palinuridae*),
- vongole (*Venerupis* spp), e
- cappasanta (*Pecten jacobaeus*).

Le esenzioni de minimis incluse nella raccomandazione comune iniziale erano le seguenti:

- nasello (*Merluccius merluccius*) e triglie (*Mullus* spp.) catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- nasello (*Merluccius merluccius*) e triglie (*Mullus* spp.) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli;
- spigola (*Dicentrarchus labrax*), sparaglione (*Diplodus annularis*), sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), sarago maggiore (*Diplodus sargus*), sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), cernie (*Epinephelus* spp.), mormora (*Lithognathus mormyrus*), pagello mafrone (*Pagellus acarne*), occhialone (*Pagellus bogaraveo*), pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), cernia di fondale (*Polyprion americanus*), sogliola (*Solea solea*), orata (*Sparus aurata*) e gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
- spigola (*Dicentrarchus labrax*), sparaglione (*Diplodus annularis*), sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), sarago maggiore (*Diplodus sargus*), sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), cernie (*Epinephelus* spp.), mormora (*Lithognathus mormyrus*), pagello mafrone (*Pagellus acarne*), occhialone (*Pagellus bogaraveo*), pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), cernia di fondale (*Polyprion americanus*), sogliola (*Solea solea*) e orata (*Sparus aurata*) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli; e
- spigola (*Dicentrarchus labrax*), sparaglione (*Diplodus annularis*), sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), sarago maggiore (*Diplodus sargus*), sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), cernie (*Epinephelus* spp.), mormora (*Lithognathus mormyrus*),

⁷ Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024.

pagello mafrone (*Pagellus acarne*), pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), cernia di fondale (*Polyprion americanus*), sogliola (*Solea solea*) e orata (*Sparus aurata*) catturati da pescherecci che utilizzano ami e palangari.

Il 15 giugno 2023 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha valutato le prove scientifiche fornite dal gruppo ad alto livello Pescamed a sostegno della sua raccomandazione comune iniziale.

Per quanto riguarda l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe automatiche, lo CSTEP ha raccomandato che gli attrezzi utilizzati siano altamente selettivi e che i quantitativi sbarcati siano talmente ridotti da rendere difficile lo svolgimento di uno studio. L'elevata probabilità di sopravvivenza (94-95 %) è dedotta dai rigetti di altre specie bivalvi catturate con draghe automatiche.

Per quanto riguarda l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari, lo CSTEP ha osservato che la tendenza generale è che l'occhialone catturato con ami può avere buone possibilità di sopravvivenza se rilasciato immediatamente dopo la cattura, con un possibile impatto positivo sullo stock.

Per quanto riguarda l'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) catturati con reti e nasse e trappole, lo CSTEP ha osservato che sono stati presentati nuovi studi a sostegno delle esenzioni e che tali studi sono sufficientemente solidi da dimostrare un tasso di sopravvivenza sufficiente della specie. Lo CSTEP ha inoltre ritenuto che il rilascio in mare di esemplari di taglia inferiore a quella minima sia vantaggioso per lo stock.

Per quanto riguarda le esenzioni de minimis per:

- il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.) catturati con reti a strascico,
- la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) catturati con reti a strascico, e
- la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) catturati con reti da imbrotto e tramagli,

secondo il parere dello CSTEP sono stati condotti nuovi studi e ricerche e, su tale base, il gruppo ad alto livello PESCAMED ha dimostrato che i costi sono sproporzionati. Nel caso dei pesci demersali catturati con reti da imbrotto e tramagli, lo CSTEP ha riconosciuto che gli studi condotti indicano l'impossibilità di aumentare la selettività.

Per quanto riguarda le esenzioni de minimis per:

- il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*) catturati da pescherecci che utilizzano reti da imbrotto e tramagli, e
- la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) catturati da pescherecci che utilizzano ami e palangari,

lo CSTEP ha riconosciuto che sono state fornite informazioni aggiornate sulle catture e sulla pesca e che, sulla base dei risultati di alcuni progetti attuati, sono stati dimostrati i costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate. Inoltre, per quanto riguarda i pesci demersali catturati con ami e palangari, lo CSTEP ha riconosciuto che tali attrezzi sono altamente selettivi.

Il 28 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata.

Nella raccomandazione comune aggiornata gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati dei programmi di ricerca in corso, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate, in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione. Si sono altresì impegnati ad individuare ulteriori zone di chiusura della pesca sulla base del parere dello CSTEP al fine di ridurre la mortalità del novellame laddove vi siano prove di una sua elevata concentrazione.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022 e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta di atto delegato si basa sulla raccomandazione comune aggiornata elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri aventi un interesse diretto nella gestione delle attività di pesca pertinenti nel Mar Mediterraneo occidentale.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, il gruppo ad alto livello Pescamed ha convenuto che la sua presidenza avrebbe dovuto presentare una raccomandazione comune alla Commissione. Di conseguenza il 3 maggio 2023 è stata presentata la raccomandazione comune iniziale ai servizi della Commissione.

Tale raccomandazione è frutto delle discussioni svoltesi tra i membri del gruppo ad alto livello Pescamed e tiene conto dei pareri del consiglio consultivo del Mediterraneo ("MEDAC"), competente per le attività di pesca oggetto della raccomandazione comune.

Lo CSTEP ha valutato la raccomandazione comune iniziale il 15 giugno 2023.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche, quali le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza e quelle de minimis.

Base giuridica

Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.8.2023

che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014¹, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1022 istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. L'articolo 14 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare detto regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock di cui a tale disposizione.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione² prevede l'attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Ha inoltre istituito un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza fino al 31 dicembre 2022 per tre specie di bivalvi: vongole (*Venus* spp.), vongole (*Venerupis* spp.) e cappasanta (*Pecten jacobaeus*).
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2022/2288 della Commissione³ ha prorogato la durata dell'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza fino al 31 dicembre 2023 per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) e fino al 31 dicembre 2024 per le vongole (*Venus* spp.).
- (4) Il 3 maggio 2023 la Spagna, la Francia e l'Italia ("gruppo ad alto livello Pescamed") hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune iniziale con cui

¹ Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

² Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 17).

³ Regolamento delegato (UE) 2022/2288 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole (*Venus* spp.), la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale (GU L 303 del 23.11.2022, pag. 3).

hanno proposto la proroga di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, tenendo conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo ("MEDAC").

- (5) Lo CSTEP ha valutato la raccomandazione comune iniziale il 15 giugno 2023⁴.
- (6) Il 28 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata.
- (7) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata del gruppo Pescamed alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP per garantire che le raccomandazioni comuni aggiornate siano compatibili con le misure di conservazione pertinenti dell'Unione, compreso l'obbligo di sbarco.
- (8) La Commissione ha inoltre tenuto conto degli elementi seguenti: i) la prossima valutazione dell'obbligo di sbarco⁶ dovrebbe fornire maggiori informazioni sull'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato⁷ che l'attuale processo di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria una nuova riflessione su come possa essere ulteriormente migliorato e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (9) Nel Mar Mediterraneo occidentale inoltre le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficile un approccio per stock unico. Tali specie sono catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, dando luogo a costi sproporzionati legati alla gestione delle catture indesiderate.
- (10) Nella raccomandazione comune aggiornata gli Stati membri hanno inoltre rinnovato il loro impegno a intraprendere nuovi studi e ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati dei programmi di ricerca in corso, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate, in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione. Si sono altresì impegnati a individuare ulteriori zone di chiusura della pesca sulla base del parere dello CSTEP al fine di ridurre la mortalità del novellame laddove vi siano prove di una sua elevata concentrazione.
- (11) Lo CSTEP ha osservato che l'approccio de minimis combinato riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili ma che tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mar Mediterraneo occidentale. Lo CSTEP ha inoltre ritenuto che singole esenzioni de

⁴ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (STECF-23-04 e 23-06).

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁶ COM(2023) 103 final.

⁷ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd>

minimis relative a una sola specie comporterebbero probabilmente molte esenzioni distinte altrettanto difficili da controllare.

- (12) Analogamente alla raccomandazione comune iniziale, quella aggiornata propone di prorogare le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilite per i molluschi bivalvi, vale a dire la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe automatiche. Lo CSTEP ha osservato che gli attrezzi utilizzati sono considerati altamente selettivi, che l'attività di pesca è regolamentata imponendo che gli esemplari siano commercializzati vivi come altre specie di molluschi simili che presentano un alto tasso di sopravvivenza con lo stesso attrezzo e che i quantitativi sbarcati sono talmente ridotti da rendere difficile lo svolgimento di uno studio. Inoltre il gruppo ad alto livello Pescamed si è impegnato a sviluppare test sul tasso di sopravvivenza appositamente per queste specie per quanto riguarda il Mediterraneo occidentale. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10) la Commissione ritiene che l'esenzione richiesta debba essere concessa dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (13) Analogamente alla raccomandazione comune iniziale, quella aggiornata propone di prorogare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari. Secondo il parere dello CSTEP i risultati di diversi progetti hanno mostrato buoni tassi di sopravvivenza, ma le informazioni presentate non sono definitive. Inoltre l'impegno del gruppo ad alto livello Pescamed a sviluppare ulteriori prove e osservazioni a bordo al fine di osservare l'alto tasso di sopravvivenza dell'occhialone sulla base di osservazioni in cattività, deve prevedere la partecipazione dei pescatori. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10) la Commissione ritiene che l'esenzione richiesta debba essere concessa dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (14) Analogamente alla raccomandazione comune iniziale, quella aggiornata propone di estendere l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'aragosta (*Palinuridae*) e l'astice (*Homarus gammarus*) catturati con reti e nasse e trappole. Lo CSTEP ha osservato che sono stati presentati nuovi studi a sostegno dell'esenzione e che tali studi sono sufficientemente solidi per dimostrare il tasso di sopravvivenza e hanno indicato una buona sopravvivenza, e che il rilascio in mare di esemplari di taglia inferiore alla taglia minima è vantaggioso per l'attività di pesca. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10) la Commissione ritiene che l'esenzione richiesta debba essere concessa dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (15) Analogamente alla raccomandazione comune iniziale, quella aggiornata propone di prorogare le esenzioni de minimis per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.) catturati con reti a strascico. Lo CSTEP ha osservato che sono state fornite nuove informazioni, sono stati realizzati nuovi studi e ricerche e che i costi sproporzionati sono stati ragionevolmente dimostrati. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10), la Commissione ritiene che le esenzioni richieste debbano essere concesse dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (16) Analogamente alla raccomandazione iniziale, quella aggiornata propone di prorogare le esenzioni de minimis per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro

mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) catturati con reti a strascico. Lo CSTEP ha osservato che sono state fornite nuove informazioni, sono stati realizzati nuovi studi e ricerche e che i costi sproporzionati sono stati ragionevolmente dimostrati. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10), la Commissione ritiene che le esenzioni richieste debbano essere concesse dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

- (17) Analogamente alla raccomandazione iniziale, quella aggiornata propone di prorogare l'esenzione de minimis per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) catturati con reti da imbrocco e tramagli. Lo CSTEP ha osservato che sono state fornite nuove informazioni, sono stati realizzati nuovi studi e ricerche e che i costi sproporzionati sono stati ragionevolmente dimostrati e ha riconosciuto che gli studi svolti indicano l'impossibilità di aumentare la selettività degli attrezzi. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10) la Commissione ritiene che l'esenzione richiesta debba essere concessa dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (18) Analogamente alla raccomandazione comune iniziale, quella aggiornata propone di prorogare le esenzioni de minimis per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus spp.*) catturati con reti da imbrocco e tramagli. Lo CSTEP ha riconosciuto i risultati di alcuni dei progetti attuati e attende con interesse i risultati dei progetti in corso sviluppati dagli Stati membri per le specificità delle reti da imbrocco e dei tramagli. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10) la Commissione ritiene che l'esenzione richiesta debba essere concessa dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (19) Analogamente alla raccomandazione iniziale, quella aggiornata propone di prorogare l'esenzione de minimis per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus spp.*), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) catturati da pescherecci che utilizzano ami e palangari. Lo CSTEP ha riconosciuto che gli studi presentati indicano che si tratta di attrezzi altamente selettivi. Inoltre l'esenzione proposta è dell'1 %. Per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando da (7) a (10), la Commissione ritiene che l'esenzione debba essere concessa dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
- (20) Le esenzioni de minimis previste nel presente atto si applicano a diverse specie catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Le esenzioni si applicano inoltre agli stock catturati da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcati in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa. Tali specie sono soggette alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE)

2019/1241⁸ e non, in questa fase, a limiti di cattura, il che non consente di attuare l'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (21) L'esenzione per le specie ad alto tasso di sopravvivenza si applica agli stock catturati da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcati in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Tali specie sono soggette alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 e non, in questa fase, a limiti di cattura: ciò pertanto non consente l'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (22) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle attività economiche correlate, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 **Attuazione dell'obbligo di sbarco**

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale conformemente al presente regolamento.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "sottozone geografiche della CGPM": le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (2) "Mar Mediterraneo occidentale": le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;

Articolo 3 **Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza**

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel Mar Mediterraneo occidentale:
- (a) alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD);
 - (b) alle vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD);
 - (c) all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

⁸ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

- (d) all'astice (*Homarus gammarus*) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX);
 - (e) all'aragosta (*Palinuridae*) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX).
2. La cappasanta (*Pecten jacobaeus*), le vongole (*Venerupis* spp.), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), l'astice (*Homarus gammarus*) e l'aragosta (*Palinuridae*) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.
 3. Entro il 1° maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e i risultati della ricerca, di progetti e studi a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.

Articolo 4 ***Esenzione de minimis***

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i seguenti quantitativi di specie:
 - (a) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (b) per il nasello (*Merluccius merluccius*) e le triglie (*Mullus* spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli;
 - (c) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*), l'orata (*Sparus aurata*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
 - (d) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora (*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbocco e tramagli; e
 - (e) per la spigola (*Dicentrarchus labrax*), lo sparaglione (*Diplodus annularis*), il sarago pizzuto (*Diplodus puntazzo*), il sarago maggiore (*Diplodus sargus*), il sarago testa nera (*Diplodus vulgaris*), le cernie (*Epinephelus* spp.), la mormora

(*Lithognathus mormyrus*), il pagello mafrone (*Pagellus acarne*), il pagello fragolino (*Pagellus erythrinus*), il pagro mediterraneo (*Pagrus pagrus*), la cernia di fondale (*Polyprion americanus*), la sogliola (*Solea solea*) e l'orata (*Sparus aurata*) fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari.

2. Entro il 1° maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e i risultati della ricerca, di progetti e studi a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22.8.2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN